

la felicità, che può desiderarsi in chi impugna la verità conosciuta. Né esso, né il sopra da me citato Heumanno contrario molto sul corpo del Diploma, bastando al Walchio di condannarlo colle ragioni del Muratori, e passandosela il Diplomatista Heumanno con una preterizione, *ut taceam interna a fide longe abhorrentia*. Il loro gran fondamento è nel principio e nel fine del Diploma. L'invocazione, e la sottoscrizione sembra loro che basti a dar di nullità a esso Diploma, per non essersi ivi serbate esattamente le formule d'altri Diplomi. In ordine alla invocazione risponderà per me il dottissimo Abate Gottifredo (*Chron. Gotvv. to. 1. cap. 1. p. 117.*), di cui recherò le stessissime parole: *Carolingicis temporibus aliæ invaluerunt formulæ: In nomine Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi: In nomine Domini Jesu Christi: In nomine Patris, & Filii e Spiritus Sancti*. Ciò egli dice coll'autorità del Mabillone (*lib. 2. cap. 3. contra Propyl. Papebr.*), e avvisa alla pag. seguente, che: *Varius quandoque in hoc extitit Notariorum stylus, ut quæ familiares uni videntur Imperatori formulæ, ab iisdem quandoque Imperator alter abuisse reperiatur*. Or l'invocazione di Lodovico. *In nomine Dei omnipotentis Patris, & filii, & Spiritus sancti*, praticata anche dall'Augusto suo genitore nel Diploma della divisione de' suoi regni, è tanto poco dissimile dalle poche registrate dal Mabillone, che può anzi con altre dello stesso Lodovico alquanto varie accrescere il numero delle formule de' Carolingi, che esser sottoposta a una capricciosa condanna.

In ordine poi alla sottoscrizione, quando non bastasse l'autorità degli Scrittori contemporanei sopra citati, i quali enumerano tutti i sottoscrittenti; gl'ultimi tre soli *Bibliothecarius unus, Mansionarius, & ostiarius unus*, non solamente comprovano la sincerità del Diploma; ma deludono la falsa opinione d'essere stato supposto nella metà del secolo XI. Perciocchè tuttetre quelle dignità Palatine nella corte de' Re Franchi erano ragguardevoli a tempo di Lodovico, e degli altri Carolingi; ma rara è la memoria, che di esse si trova in qualche Cronico, sotto la Stirpe seguente. Della dignità di Bibliotecario ci rende testimonianza Eginardo, averla istituita Carlo Magno; e che Lodovico Pio allora Re d'Aquitania ritrovando Ebbone (che fu poi Arcivescovo di Rems) *servitio strenuum ingenioque agilem... Bibliothecarium constituit*, lo scrive Carlo Calvo a Niccolò I. In una Precaria del medesimo Lodovico Pio riportata nel Glossario Lat. dal Du-Cange si sottoscrive *Gauzlinus Mansionarius*. E nel Codice Carolino abbiamo uno de' quattro Ambasciatori, o Messi di Carlo ad Adriano *Goteramno Ostiario* (*ep. 88.*), e distintamente (*ep. 92.*) lo vediamo chiamato *Goteramnum magnificum Ostiarium*. Onde il vederfi queste tre dignità Palatine in quel Diploma, lo che non accade negli altri due d'Ottone, e di S. Arrigo invece di rendercelo sospetto, gli accresce anzi fede ed autorità: e sopra tutto
lo al-